

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: Divieto di trattenimento di varie specie di fauna ittica

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre e 17-18 ottobre 2021, Stefano Lo Russo è stato proclamato il 27 ottobre 2021 Sindaco di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto 121/2021 del 3/11/2021 del Sindaco della Città Metropolitana con il quale Roberto Montà è stato nominato vicesindaco della Città metropolitana di Torino e gli sono state attribuite tutte le deleghe di funzioni amministrative di competenza della Città Metropolitana;

Vista la L.R. 37/2006 art. 3 che consente alle Province, qualora sia accertata l'esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico, di vietare temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o su loro porzioni;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 che dispone il subentro della Città Metropolitana di Torino in luogo della Provincia di Torino nelle competenze suddette;

Vista la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ai sensi della quale sia la trota fario mediterranea (*Salmo ghigii*) che la trota marmorata (*Salmo marmoratus*), specie endemica del distretto padano-veneto, sono inserite nell'allegato II, ossia tra le specie di interesse comunitario per le quali sono richieste la designazione di zone speciali di conservazione.

Vista la Lista Rossa dei pesci d'acqua dolce indigeni italiani (IUCN) che classifica sia la trota marmorata che la fario mediterranea tra le specie in declino e in pericolo critico di estinzione.

Verificato che dalle analisi genetiche condotte dalla Funzione specializzata Tutela Flora e Fauna sulle

popolazioni selvatiche di trota fario mediterranea e di trota marmorata viventi nel reticolo idrografico della Città Metropolitana è emerso che le trote fario mediterranee della Val Tronca e della Valle Argentera e le trote marmorate del basso Pellice e Po hanno grado di purezza del 98% e rappresentano quindi un unicum biologico meritevole di tutela assoluta;

Ritenuto che la tutela di tali due specie, ove sincerata la loro purezza genetica, unitamente alla salvaguardia degli habitat vocati alla loro riproduzione, non possa prescindere dalla tutela dei singoli esemplari ancora viventi in natura nelle acque del reticolo idrografico provinciale;

Rilevato che in occasione della riunione telematica del 19 marzo 2021 il Comitato consultivo pesca, viste le risultanze delle analisi predette, ha promosso un'ipotesi di divieto di trattenimento della marmorata e della fario mediterranea salvaguardando tuttavia la possibilità di cattura senza trattenimento degli esemplari allamati ("catch and release") e che tale proposta è stata approvata a maggioranza dei presenti;

Vista la Delibera di Consiglio Regionale 101-33331 del 29 settembre 2015 di approvazione del "Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca" che definisce le specie temolo e luccio a "grave rischio" di estinzione sul territorio piemontese;

Visto il decreto del consigliere delegato 29494/2018 del 19/12/20218 con cui, per arginare la contrazione dell'areale e delle consistenze di lucci (*Exos spp.*) e temoli (*Thymallus spp.*), previo parere favorevole del Comitato consultivo pesca provinciale, veniva disposto il divieto di trattenimento degli esemplari catturati durante l'attività di pesca per il triennio 2019/2021;

Ritenuto che, tutt'ora, la tutela di lucci e temoli non possa prescindere dalla tutela dei singoli esemplari ancora viventi in natura nelle acque del reticolo idrografico provinciale e che pertanto sia opportuno reiterare il divieto per un successivo triennio;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48 comma 1 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- l'art. 1 comma 50 legge 7 aprile 2014 n. 56 in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003 n. 131;
- LR 23 del 29/10/2015 di "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province
- l'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ritenuta l'urgenza;
- gli art 16 e 48 dello Statuto Metropolitano;

DECRETA

- 1) di reiterare il divieto, per il triennio 2022/2024, di trattenimento di qualunque esemplare delle specie temolo (*Thymallus spp.*) e luccio (*Esox spp.*), consentendone esclusivamente la pesca “catch and release” su tutte le acque scorrenti sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
- 2) di vietare, nel corso del medesimo triennio, di trattenere la trota marmorata (*Salmo marmoratus*) e i suoi ibridi nel Fiume Po nell'intero tratto scorrente nel territorio della Città Metropolitana di Torino, e sul Torrente Pellice nel tratto compreso dal ponte in località Montebruno nei comuni di Garzigliana/Cavour sino alla confluenza con il fiume Po, come da cartografia allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 3) di vietare, nel corso del medesimo triennio, di trattenere la trota mediterranea (*Salmo ghigii*) e i suoi ibridi nel Torrente Ripa dalle origini al ponte Terribile in comune di Sauze di Cesana, affluenti e defluenti compresi, e sul Torrente Chisone dalle origini al ponte das Itreit in località Laval in comune di Pragelato, affluenti e defluenti compresi, come da cartografia allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- 4) di demandare alla Dirigente della Funzione specializzata Tutela Flora e Fauna l'adozione di tutti gli atti idonei a garantire la pubblicità di quanto disposto anche per gli incumbenti di vigilanza;
- 5) di dare atto che il presente decreto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio dell'Ente;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Torino, 07/12/2021

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Roberto Montà


Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:


1. allegato_A.pdf
2. allegato_B.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A
DIVIETO TRATTENIMENTO
DELLA TROTA MARMORATA
Torrente Pellice e Fiume Po





Allegato B
DIVIETO TRATTENIMENTO
DELLA TROTA FARIO
MEDITERRANEA
Torrente Chisone e Torrente Ripa